

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1478

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MENICACCI, DE MARZIO, DELFINO, BORROMEIO D'AD-
DA, CALABRO', CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, d'AQUI-
NO, di NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO, NICOSIA,
PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO**

Presentata il 19 maggio 1977

**Modifiche all'ordinamento giudiziario militare
e al codice penale militare di pace**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Presidente della Repubblica, nel suo messaggio alle Camere trasmesso — a norma dell'articolo 87, secondo comma della Costituzione — alla Presidenza il 15 ottobre 1975, scrivendo in tema di attuazioni costituzionali, richiamò l'attenzione sull'annoso « problema del riordinamento del Tribunale supremo militare (di cui alla VI delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione), con la conseguente introduzione del grado di appello nei procedimenti di competenza della giurisdizione militare ».

« Il tema — aggiunse il Capo dello Stato — mi consente per connessione, di sollecitare la definizione delle iniziative concernenti la riforma del codice penale militare di pace e di tutte le norme intese a dare attuazione all'articolo 52 della Costituzione nella quale si afferma che l'ordinamento delle Forze armate si uniforma allo spirito democratico della Repubblica ».

È ormai indifferibile — dunque riordinare la giurisdizione generale militare e la magistratura militare, ponendo così fine ad una questione che si trascina di anno in anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

Non è fuor di luogo conoscere i precedenti storici, che hanno portato a preferire il Tribunale supremo militare, quale organo del giudizio sulla impugnazione dei provvedimenti dei Tribunali militari..

Disciplinato, per quanto concerne la struttura e la funzione attuali, dalla legge relativa all'ordinamento giudiziario militare (approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, modificato con legge 27 giugno 1942, n. 1001) e dai codici penali militari del 1941, il tribunale supremo militare trova precedenti storici nella legislazione degli Stati italiani preunitari.

Vanno ricordati l'Alta corte militare del Regno delle due Sicilie e il Consiglio supremo militare del Granducato di Toscana; ma, atteso che la legislazione militare italiana deriva direttamente da quella del Regno di Sardegna, il vero progenitore dell'odierno Tribunale supremo militare è da ravvisare nel Tribunale supremo di guerra, istituito dal Codice penale militare sardo del 1859, per conoscere dei ricorsi contro le decisioni dei tribunali militari dell'esercito, a seguito del riconoscimento che « il ricorso alla Cassazione per tutti i casi ordinari richiederebbe soverchie dilazioni alla

esecuzione dei giudizi e scemerebbe il prestigio dell'autorità militare, nel quale è senza dubbio riposto il maggior nerbo della disciplina» (così la relazione ministeriale al relativo progetto; è, però, da tener presente che il ricorso alla corte di cassazione era ammesso per i soli motivi di incompetenza e di eccesso di potere).

Il Codice penale militare marittimo del 1869 attribui al tribunale supremo — che conseguentemente assunse la denominazione di Tribunale supremo di guerra e marina — anche la cognizione dei ricorsi contro le decisioni dei tribunali militari marittimi (la giustizia militare per la marina già aveva incluso tra i suoi organi un magistrato supremo dell'ammiragliato, quando ancora per l'esercito provvedeva la Corte di cassazione).

Una volta, poi, creata la forza armata dell'aeronautica, la denominazione del Tribunale supremo mutò nuovamente e divenne quella tuttora in vigore di Tribunale supremo militare (regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2948).

La disputa intorno a quest'organo — che, dunque, si colloca in una tradizione ultrasecolare, senza che il suo effettivo funzionamento abbia mai dato luogo a serie censure — si è dall'origine costantemente sviluppata sui medesimi temi: se debba ammettersi l'impugnazione dei provvedimenti dei tribunali militari; se l'eventuale impugnazione debba consistere nell'appello (per il controllo di merito e di legittimità) ovvero nel ricorso per annullamento (per il controllo di mera legittimità); se la cognizione del ricorso per annullamento debba essere attribuita alla Corte di cassazione, quale unico supremo giudice delle questioni di diritto, ovvero a un organo della speciale giurisdizione militare; se quest'ultimo organo, infine, debba essere composto di militari o di giuristi o degli uni e degli altri insieme e, nel caso di composizione mista se debba assegnarsi la prevalenza numerica all'elemento militare o all'elemento civile (1).

Respinto l'avviso contrario a qualsiasi impugnazione (che si fondava sull'argomento che l'impugnazione menoma l'autorità del giudice e ritarda la esecuzione del giudicato), è prevalsa — almeno fino all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana — la soluzione del ricorso per annullamento all'organo denominato Tribunale supremo militare.

La preferenza accordata al Tribunale supremo militare — così si esprimeva la Re-

lazione della Commissione Reale al progetto preliminare dei codici penali militari (n. 180) — « ha per fondamento le stesse ragioni che stanno a base della giurisdizione militare », « la giustizia militare, indispensabile per l'esatta valutazione dei reati militari, è una giustizia autonoma che deve, perciò, essere completa in tutti i suoi organi »; e, ancora (n. 210): « riconosciuta la necessità di un giudice speciale di diritto per l'applicazione della legge penale militare, non si potrebbe ad esso sostituire, per tale materia, la Corte di cassazione, senza contraddire al principio e senza pronunciare implicitamente la soppressione del massimo organo giudiziario militare ».

Invece di istituire un supremo organo giudiziario militare di guerra assolutamente distinto dall'organo del tempo di pace, si è preferito accentuare l'aspetto militare di questo, con l'impiego di magistrati militari e di cancellieri militari richiamati in servizio alle armi quali ufficiali del Corpo della giustizia militare.

A norma della VI disposizione transitoria, secondo comma della Costituzione il Tribunale supremo militare deve essere riordinato in relazione all'articolo 111 della Costituzione; anzi, al previsto riordinamento si sarebbe dovuto provvedere con legge entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione; e, però, a distanza di oltre vent'anni da quella data, non si è provveduto in alcun modo.

Peraltro, anche il citato monito del Capo dello Stato nel suo messaggio alle Camere del 15 ottobre 1975 è rimasto senza seguito concreto.

Vuole l'articolo 111, secondo comma, della Costituzione che « contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge » e che « si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra ».

Ne deriva l'incongruenza di un duplice controllo di mera legittimità — quello del Tribunale supremo militare e quello della Corte di cassazione — sulle sentenze e sugli altri provvedimenti dei tribunali militari, mentre resta sottratta a qualsiasi controllo la loro valutazione sul fatto: di qui l'esigenza di riordinare il Tribunale supremo militare.

Sui modi del riordinamento, vivace, ma finora inconcludente, anche per una certa partigianeria che l'ha caratterizzata, è stata la disputa.

Pare ai più che alcuni punti possano essere tenuti per fermi.

A) Il costituente non ha voluto l'abolizione pura e semplice del Tribunale supremo militare, per ammettere senz'altro, *omissio medio*, il ricorso alla Corte di cassazione contro le decisioni dei tribunali militari.

Abbandonata è stata, infatti, la disposizione già inserita nel progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione per la Costituzione o dei 75 (VII disposizione transitoria), che stabiliva: « entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Costituzione si provvede con legge alla soppressione del Tribunale supremo militare e alla devoluzione della sua competenza alla Cassazione »; se è vero che lo stesso progetto prevedeva la istituzione di tribunali militari solo in tempo di guerra (articolo 95), non è men vero che la soppressione del Tribunale supremo militare sarebbe stata sostenibile anche dopo la deliberazione di mantenere in vita i tribunali militari pure in tempo di pace.

Si è, invece, non solo rinunciato a pretenderne la soppressione, ma si è anche differenziato, nella stessa VI disposizione transitoria della Costituzione, il trattamento del Tribunale supremo militare da quello degli altri organi speciali di giurisdizione esistenti, stabilendosi, per questi, al primo comma, che si dovesse procedere ad una certamente più radicale « revisione », e, per quello, al secondo comma, che si dovesse provvedere al mero « riordinamento ».

B) Il riordinamento del Tribunale supremo militare, posto com'è in relazione all'articolo 111 della Costituzione, non può non riguardare la funzione dell'organo.

La pretesa — che pur fu sostenuta dalla maggioranza dei membri della Commissione di studio costituita presso il Ministero della difesa nel 1948, per la riforma dei codici penali militari e delle leggi di ordinamento giudiziario militare — di risolvere il problema rispettando l'attuale competenza funzionale del Tribunale supremo militare e dilatando l'istituto del ricorso straordinario in Cassazione, non tiene abbastanza conto del significato profondamente innovativo che ha la norma contenuta nell'articolo 111, secondo comma della Costituzione.

Con tale norma si è voluto accentrare nella Corte di cassazione il supremo controllo di diritto su tutti gli organi giurisdizionali ordinari e speciali — compresi i tribunali militari, almeno in tempo di pace — realizzando un vertice unico della giurisdizione, con il compito di assicurare, in via esclusiva, l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge.

Orbene, *de iure condendo*, si può pure nutrire qualche perplessità relativamente all'allargamento del controllo della Corte di Cassazione sulla interpretazione della legge applicata, così *in iudicando* come *in procedendo* dai tribunali militari, anche perché l'unicità dell'organo regolatore supremo trova maggiore giustificazione quando la giurisdizione militare è estesa anche ai reati comuni e trova minore giustificazione quando, come adesso, la stessa giurisdizione è limitata ai soli reati militari (articolo 103 della Costituzione); ma, preso atto che alla Corte di cassazione è stato ormai assegnato il compito suddetto, il quale reclama che l'intervento dell'organo giurisdizionale supremo abbia luogo prima che si forma il giudicato esecutivo, è da credere che non mediante il ricorso straordinario, ma mediante il ricorso ordinario per cassazione trovi attuazione la norma costituzionale.

Come inequivocabilmente ha riconosciuto la Corte costituzionale, « il riordinamento... dovrebbe conseguire l'effetto di togliere al Tribunale supremo militare carattere e fisionomia di giudice supremo di legittimità nei riguardi dei tribunali militari e togliere al ricorso per cassazione contro le sentenze del Tribunale supremo militare il carattere di ricorso straordinario quale è disciplinato dall'articolo 400 del codice penale militare di pace; attuando, invece, anche per la giustizia militare, il principio delle unità di giurisdizione, con il sindacato della Corte di cassazione esteso a tutte le sentenze degli organi giurisdizionali ordinari e speciali, eccezione fatta per i tribunali di guerra e con le limitazioni previste nello stesso articolo 111 per il Consiglio di Stato e per la corte dei conti » (Sentenza n. 119 del 1957).

A questo punto, la soluzione più semplice del problema si rivela quella della istituzione, in luogo del Tribunale supremo militare, di un organo giurisdizionale di appello, che consenta il secondo esame anche di merito, finora escluso, per le sentenze e gli altri provvedimenti dei tribunali militari. In questo senso l'onorevole

Meuccio Ruini (presidente della Commissione per la Costituzione, all'Assemblea Costituente: « Il Tribunale supremo... resterà quale giudice di secondo grado, di legittimità come di merito, e dopo di esso si avrà, come terzo grado, per le violazioni di legge, la Cassazione » (*Atti dell'Assemblea Costituente*, 5 dicembre 1947, pagina 2887). E, tuttavia, da ricordare che un emendamento alla disposizione transitoria in discussione, con il quale si prevedeva che fossero « trasferite alla Corte di cassazione le attuali funzioni giurisdizionali del Tribunale supremo militare, al quale saranno attribuite le funzioni di giudice di secondo grado » nemmeno fu svolto, per l'assenza dei presentatori.

Certo, la questione della introduzione nel processo penale militare di un giudizio di appello, si pone indipendentemente dal riordinamento del Tribunale supremo militare, con il quale non è necessariamente connessa. Né questa è la sede per valutare le regole che, in ogni tempo, si sono contrapposte a favore e contro tale giudizio, anche in relazione all'esigenza di speditezza del processo penale militare. (Per le ragioni contrarie all'appello, vedi la relazione della Commissione Reale al progetto preliminare dei Codici Penali militari, n. 158). Più volte la giurisprudenza del Tribunale supremo militare ha affermato che l'appello non è imposto da alcuna norma costituzionale — e l'affermazione è esatta, nel senso che il nostro sistema costituzionale non garantisce i due gradi di giurisdizione di merito — ma, poiché l'appello ha finito per affermarsi in ogni tipo di processo penale, per una scelta di politica legislativa che vi ravvisa uno strumento democratico a tutela della libertà individuale, e corrisponde pure ad una sollecitazione del diritto internazionale (Cfr. l'articolo 14, n. 5, del Patto internazionale sui diritti civili e politici approvato dall'Assemblea generale dell'ONU nella seduta del 16 dicembre 1966), si può credere che non incontrerebbe più grosse obiezioni un riordinamento del Tribunale supremo militare che si effettuasse per la via della adozione di un giudizio di secondo grado, di legittimità come di merito.

Siffatto giudizio non dovrebbe, però, consistere, come pur si è suggerito, in un appello non pieno (*revisio prioris instantiae*), limitato al riesame critico *in facto e in iure*, del provvedimento di primo grado in base ai soli elementi acquisiti dal primo giudice e senza possibilità di assu-

mere nuove prove, poiché, oltre tutto, questo istituto, lungi dallo snellire il processo lo renderebbe più macchinoso, implicando l'eventuale rinvio al primo giudice anche nel grado di appello.

La soluzione che si è indicata come la più semplice risulta, piuttosto, insufficiente ad appagare istanze fondamentali della giurisdizione militare che si protraggono fino al giudizio di Cassazione. Ed è questo veramente il punto della discordia tra le opposte tesi non sempre serene.

Da una parte, infatti, vicina alle forze armate, si è portati a sopravvalutare le esigenze di autonomia della giurisdizione militare, per la quale non si accetta il vertice unico della Cassazione, e si cerca di eludere la Costituzione, ritardando continuamente il previsto riordinamento del Tribunale supremo militare, in modo da conservare indefinitamente a quest'organo le attribuzioni di organo supremo di legittimità per le decisioni dei tribunali militari, e si escogitano proposte ardite, fino a quella più estremista che si fonda sulla pretesa abrogazione per desuetudine della normativa costituzionale considerata.

Dall'altra parte, vicina alla magistratura ordinaria, si è portati, invece, a ignorare le esigenze primarie della specialità della giurisdizione militare — che, evidentemente, è stata conservata dalla Costituzione per la migliore qualificazione del giudice militare in materia penale militare — e, con l'esclusiva preoccupazione di assicurare su di essa la supremazia indiscriminata della Cassazione, si rifiutano quelle interpretazioni aperte della Costituzione che rappresentano una ragionevole mediazione dei principi in conflitto, anche in vista del parallelismo tra le impugnazioni ammissibili per i tribunali militari in tempo di pace e in tempo di guerra.

Nell'ambito di tali interpretazioni aperte si colloca la proposta — che è di tutte, finora, la più brillante — formulata dalle Commissioni riunite della Giustizia (III) e della Difesa (V) della Camera dei deputati, in sede di esame del disegno di legge (stampato n. 248) che il Governo ha presentato durante la I Legislatura per il « riordinamento del Tribunale supremo militare ».

Dette Commissioni approvavano il 24 marzo 1950, su proposta dell'onorevole Giovanni Leone ed altri, un ordine del giorno col quale deliberavano che il disegno di legge fosse ispirato, oltre che alla « tra-

sformazione del Tribunale supremo militare in giudice di secondo grado (appello)», altresì « alla istituzione di una *Sezione specializzata della Corte di cassazione* ». Vedi *Bollettino delle Commissioni della Camera dei deputati*, anno II, n. 65, pagina 360).

Secondo il conseguente progetto elaborato dalle due Commissioni, la Sezione specializzata, da istituire per il giudizio sui ricorsi contro i provvedimenti dei giudici militari, dovrebbe giudicare con l'intervento di un presidente di sezione della Suprema Corte di cassazione, di tre consiglieri di cassazione e di tre magistrati militari; e l'ufficio del pubblico ministero presso di essa dovrebbe essere composto del procuratore generale militare della Repubblica e di due sostituti procuratori generali militari della Repubblica. Ricordiamo che la discussione del progetto si aprì in Assemblea il 15 novembre 1950 e non fu più continuata; nella II Legislatura il Governo ripresentò alla Camera dei deputati il disegno di legge nel testo originario (stampato n. 551); proposte di legge, che fanno salvo almeno l'ufficio del pubblico ministero militare presso la Corte di cassazione, sono state presentate alla Camera dei deputati dall'onorevole Riccio nella III Legislatura (stampato n. 103) e nella IV Legislatura (stampato n. 55).

In questo modo — spiega la relazione degli onorevoli Leone e Carignani, che accompagna il progetto. Vedila riprodotta in G. LEONE, *Il riordinamento del Tribunale Supremo militare* (Archivio Penale, 1950, I, 322 e seguenti) — si mantiene il controllo della Cassazione sulle decisioni dei tribunali militari e, però, opportunamente si adatta, con la partecipazione di magistrati militari, quell'organo, ritenendosi, da un canto, che « una giurisdizione speciale non possa sboccare, al termine dello sviluppo del processo, in un organo di giurisdizione ordinaria, senza che si delinei il pericolo di un'insanabile frattura tra l'amministrazione della giustizia da parte del giudice speciale e l'amministrazione della giustizia da parte del giudice ordinario » e, d'altro canto, che, « pur nel quadro della unità delle regole di interpretazione del diritto », si debba tener conto di « insopprimibili sfumature distintive », giacché « nell'interpretazione di alcune norme giuridiche, soprattutto di norme speciali, sono chiamati talvolta ad intervenire concetti extragiuridici, particolari di talune istituzioni, alla determinazione dei quali possono più efficace-

mente collaborare coloro che più adeguatamente conoscono l'istituzione in cui detti concetti si elaborano ovvero assumono particolare fisionomia ».

Contro la Sezione specializzata si è, invece, levata, in particolare, la voce autorevole di G. Azzariti, che vi ha scorto « una minaccia di deformazione della Corte di cassazione » G. AZZARITI, *opera citata in Bibliografia*. La istituenda Sezione specializzata rappresenterebbe il Tribunale supremo militare sotto nuova denominazione; le sezioni specializzate cui fa riferimento la Costituzione (articolo 102) riguardano il momento del merito, mentre alla Corte di cassazione, chiamata a giudicare soltanto questioni di puro diritto, non può mai occorrere il concorso di cittadini idonei estranei alla magistratura. Sono in molti a non condividere tali argomenti: la Sezione specializzata, facente parte dell'ufficio della Corte di cassazione, sicché nemmeno scientificamente potrebbe essere inclusa tra gli organi di giurisdizione speciale, rappresenterebbe, comunque venisse denominata, la Corte di cassazione e non l'attuale Tribunale supremo militare, dal quale si differenzierebbe per una composizione radicalmente diversa, che attribuisce ai magistrati di Cassazione la presidenza e la prevalenza numerica nel collegio.

Nessuno potrebbe contestare l'osservazione che la Costituzione ha imposto di riordinare il Tribunale supremo militare e non la Corte di cassazione; ma qui si tratta di stabilire se la Costituzione consenta o meno che il riordinamento del Tribunale supremo militare acefala, contestualmente ad una correzione della struttura di una sezione della Corte di cassazione.

La Corte di cassazione, d'altra parte, può, per sua natura, non tollerare sezioni specializzate con l'inclusione di persone che siano capaci soltanto di un contributo utile ai fini del giudizio di merito, ma accetta sezioni specializzate con l'inclusione di magistrati specializzati in una certa branca del diritto; e, anzi, si deve ammettere che o la specializzazione del magistrato militare non ha ragione di essere, giacché i magistrati ordinari potrebbero essere assegnati a un tribunale militare come a un qualsiasi altro ufficio giudiziario, oppure tale specializzazione deve far sentire la sua voce in ogni grado del procedimento, essendo illogico che lo specialista di una particolare branca del diritto venga escluso proprio dal giudizio finale, di puro diritto, in

quella branca del diritto nella quale è specialista. Ricordiamo che in senso favorevole alla Sezione specializzata si sono espressi il I Convegno nazionale di diritto penale militare tenutosi in Padova nell'aprile 1956.

Si è posto, intanto, un problema di diritto transitorio: se l'articolo 111, secondo comma della Costituzione debba avere efficacia per gli organi giurisdizionali militari ancora prima dell'emanazione della legge con la quale si dovrebbe provvedere al riordinamento del Tribunale supremo militare.

In dottrina è stato sostenuto l'avviso favorevole all'immediata ammissibilità del ricorso in Cassazione per violazione di legge, dato che l'articolo 111, secondo comma della Costituzione contiene una norma precettiva di immediata applicazione, ma in giurisprudenza è prevalsa la tesi, adottata dalla Corte di cassazione (Per tutte: Corte di cassazione, Sezioni Unite, 9 aprile 1949), per cui l'efficacia della norma è sospesa relativamente agli organi giurisdizionali militari, fino al riordinamento del Tribunale supremo militare, per effetto della VI disposizione transitoria, secondo comma.

Per la verità, dalla citata disposizione transitoria si dovrebbe ricavare non che l'efficacia dell'articolo 111 sia sospesa, ma esattamente il contrario: proprio in conseguenza dell'applicazione al Tribunale supremo militare dell'articolo 111 della Costituzione deriva, infatti, per quest'organo una situazione particolare che ne raccomanda il riordinamento, mentre, se non si applica al Tribunale supremo militare l'articolo 111, del riordinamento potrebbe farsi a meno.

La giurisprudenza è, tuttavia, rimasta ferma, anche dopo la scadenza infruttuosa dei termini di un anno stabilito per il riordinamento; e non ha avuto seguito l'avvertimento espresso da E. Battaglini: « poiché a distanza di sei (ora, oltre trenta anni dalla entrata in vigore della Costituzione), non solo non si è provveduto al suddetto riordinamento, ma non v'è nessun sintomo che si intenda provvedere prossimamente, sembra inevitabile che la Corte di cassazione riveda il proprio atteggiamento giurisprudenziale e renda applicabile anche nei confronti del Tribunale supremo militare l'articolo 111 della Costituzione ».

È, anzi, intervenuta anche la Corte costituzionale a riconoscere che i termini prefissi nella VI disposizione transitoria della Costituzione « non hanno carattere perentorio

e la loro inosservanza può soltanto determinare responsabilità di carattere politico e non l'automatica cessazione di funzionamento degli organi che, nel termine prescritto, non sono stati soppressi, riveduti o modificati »; la illegittimità costituzionale delle norme concernenti il Tribunale supremo militare « non potrà essere dichiarata fino a che, cioè, non vengano dal legislatore specificate le modalità di adattamento della struttura e delle funzioni del Tribunale supremo militare agli scopi che col riordinamento si intendono perseguire » (Sentenza n. 119 del 1957).

* * *

Per rendere i tribunali militari più consoni alla moderna realtà sociale e alle esigenze di funzionalità e per adeguarli ai principi sanciti nella carta costituzionale, sono state tenute in considerazione tutte tali critiche rivolte prevalentemente da valenti giuristi all'attuale struttura della giustizia militare e sono state accolte le proposte di riforma avanzate dagli stessi magistrati militari in numerosi congressi.

Nello stesso tempo si è tenuta presente la peculiare caratteristica che in ogni caso devono rivestire gli organi della giurisdizione militare, cioè quella di strumenti destinati alla tutela degli interessi di efficienza e coesione delle forze armate.

Fondamentali principi innovatori di questa proposta di legge sono:

1) introduzione delle corti militari d'appello, con la quale viene colmata la più grave delle lacune attualmente esistenti nel rito giudiziario militare;

2) conferimento degli uffici di presidenza dei tribunali militari (e delle corti militari d'appello) a magistrati militari, in sostituzione di ufficiali delle forze armate, al fine di dotare i tribunali militari stessi di un organo dirigente che abbia in modo completo i requisiti tecnici necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni;

3) riordinamento del tribunale supremo militare in sezione specializzata della corte di cassazione, composta da magistrati ordinari e militari; in tal modo viene data attuazione alla VI disposizione transitoria 2° comma della Costituzione;

4) introduzione di sottufficiali in servizio permanente effettivo nell'organico dei tribunali militari territoriali, al fine di consentire la partecipazione all'amministrazione della giustizia militare di tutte le com-

ponenti che stabilmente fanno parte delle forze armate; fatto salvo, peraltro, il principio che, nel collegio giudicante, i giudici devono essere sempre di grado superiore all'imputato, allo scopo di non travolgere il principio di gerarchia, fondamentale nella struttura di qualsiasi forza armata, in qualunque parte del mondo;

5) previsione del metodo del sorteggio per la scelta dei giudici militari per ogni udienza, al fine di assicurare garanzie di imparzialità nel giudizio;

6) soppressione dei tribunali militari di bordo, che già di fatto rappresentano un residuo storico;

7) adeguamento della carriera dei magistrati militari a quella dei magistrati ordinari, che completa una serie di riforme legislative che hanno già eliminato quasi tutte le differenziazioni fra le due carriere anzidette;

8) affermazione del principio di indipendenza dei magistrati militari, mediante sganciamento dei magistrati con funzioni giudicanti dalla dipendenza gerarchica dal procuratore generale militare della Repubblica, come previsto nell'attuale normativa, e conseguente attribuzione al presidente aggiunto del tribunale supremo militare dei poteri di sorveglianza sui magistrati con funzioni giudicanti:

9) estensione ai magistrati militari delle norme disciplinari in vigore per i magistrati ordinari;

10) riordinamento della Commissione di disciplina, sia nella composizione che nei poteri, al fine di adeguarla alla nuova struttura della giustizia militare; si è voluto, peraltro, che sia composta esclusivamente da membri di diritto e non elettivi (come suggerito nella proposta di legge del deputato Maggioni, presentata il 7 settembre 1976), allo scopo di evitare che si creino, all'interno della magistratura militare, situazioni di favoritismo per ragioni elettorali, che incrinerebbero la sua unità, quanto mai necessaria per la retta amministrazione della giustizia. Si ritiene che le garanzie di indipendenza dei magistrati militari potranno essere favorite piuttosto con un regolamento, (che dovrà essere emanato con decreto presidenziale entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge), il quale stabilisca con esattezza i criteri sulla base dei quali dovranno essere disposte le assegnazioni di sedi e funzioni e i trasferimenti dei magistrati militari. Si tratta di principi innovatori sui quali — onorevoli colleghi — si può incontrare la volontà unanime del Parlamento, che non può più ignorare un comando che ha forza costituzionale.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

DEGLI ORGANI DELLA GIURISDIZIONE PENALE MILITARE

CAPO I.

COSTITUZIONE DEGLI ORGANI DELLA GIURISDIZIONE PENALE MILITARE, IN GENERALE.

ART. 1.

(Organi della giurisdizione penale militare).

La giustizia penale è amministrata:

- 1) dai tribunali militari territoriali;
- 2) dalle Corti militari d'appello;
- 3) dal tribunale supremo militare.

Ove occorra, possono stabilirsi con decreto del Presidente della Repubblica, uno o più tribunali militari presso il comando di forze armate concentrate fuori dai luoghi, nei quali hanno sede i tribunali militari territoriali, ovvero presso il comando di corpi spediti all'estero. La competenza dei tribunali anzidetti è determinata dallo stesso decreto che li istituisce.

ART. 2.

(Uffici del tribunale militare territoriale).

Presso ciascun tribunale militare territoriale sono costituiti:

- 1) un ufficio di presidenza;
- 2) un ufficio del pubblico ministero;
- 3) un ufficio d'istruzione;
- 4) un ufficio di cancelleria.

Per i tribunali militari indicati nel secondo comma dell'articolo precedente, lo stesso decreto che li istituisce deve stabilire le modalità di costituzione degli uffici anzidetti.

ART. 3.

(Uffici delle corti militari d'appello).

Presso ciascuna corte militare d'appello sono costituiti:

- 1) un ufficio di presidenza;
- 2) un ufficio del pubblico ministero;
- 3) un ufficio della sezione istruttoria;
- 4) un ufficio di sorveglianza;
- 5) un ufficio di cancelleria.

ART. 4.

(Uffici del tribunale supremo militare).

Presso il tribunale supremo militare sono costituiti:

- 1) un ufficio di presidenza;
- 2) un ufficio del pubblico ministero;
- 3) un ufficio di cancelleria.

ART. 5.

(Uffici di cancelleria).

Gli uffici di cancelleria presso gli organi di giurisdizione militare sono regolati da leggi particolari.

ART. 6.

(Servizio di mezzi giudiziari militari).

Il servizio dei messi giudiziari militari, per la notificazione degli atti giudiziari, viene disimpegnato, presso ogni organo della giurisdizione militare, da graduati dell'Arma dei carabinieri.

ART. 7.

(Equivalenza dei gradi fra le forze armate dello Stato).

Quando questa legge enuncia genericamente alcuno dei gradi in relazione all'ordinamento dell'esercito, in tale indicazione si intendono compresi i gradi delle altre forze armate dello Stato corrispondenti a norma dei rispettivi ordinamenti.

CAPO II.

COSTITUZIONE DEGLI ORGANI DELLA GIURISDIZIONE PENALE MILITARE, IN PARTICOLARE.

SEZIONE I.

I TRIBUNALI MILITARI TERRITORIALI.

ART. 8.

(Numero, sedi e circoscrizioni territoriali).

I tribunali militari territoriali sono otto ed hanno sede, rispettivamente, a Torino, Verona, Padova, La Spezia, Roma, Napoli,

Bari e Palermo; una sezione autonoma del tribunale militare territoriale di Roma ha sede in Cagliari.

Le circoscrizioni territoriali degli anzidetti tribunali militari e dell'anzidetta sezione autonoma sono determinate dalla tabella A allegata al presente ordinamento.

Le sedi e le circoscrizioni dei tribunali militari territoriali possono essere modificate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta della commissione del personale della magistratura militare.

ART. 9.

(Composizione organica).

I tribunali militari territoriali sono costituiti da:

- 1) un presidente, magistrato militare equiparato a magistrato di appello;
- 2) due o più giudici relatori, magistrati militari equiparati a magistrato di tribunale;
- 3) venticinque giudici, militari in servizio permanente effettivo, di cui otto colonnelli, sei tenenti colonnelli, tre maggiori, cinque ufficiali inferiori o subalterni, tre sottufficiali.

ART. 10.

(Rappresentanza delle forze armate dello Stato nella composizione organica).

I giudici militari devono appartenere: sette all'esercito, sette all'aeronautica, sette alla marina, due al Corpo della guardia di finanza, due al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

I giudici appartenenti all'esercito, all'aeronautica e alla marina devono, rispettivamente, rivestire i seguenti gradi: due colonnelli, due tenenti colonnelli, un maggiore, un ufficiale inferiore o subalterno, un sottufficiale. I giudici appartenenti al Corpo della guardia di finanza ed al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza devono, rispettivamente, rivestire uno il grado di colonnello e l'altro il grado di capitano.

ART. 11.

(Composizione del collegio giudicante).

Il tribunale militare territoriale giudica con l'intervento:

- 1) del presidente;
- 2) del giudice relatore;
- 3) di tre giudici militari.

In caso di mancanza, assenza o incompatibilità o altro impedimento del presidente, il giudice relatore più anziano ne fa le veci.

La sentenza è estesa dal presidente o dal giudice relatore.

Almeno due dei tre giudici militari devono essere ufficiali superiori ed almeno uno deve appartenere alla stessa forza armata dell'imputato.

Tutti i giudici militari inoltre, devono essere superiori di almeno un grado all'imputato.

ART. 12.

(Ufficio del pubblico ministero).

L'ufficio del pubblico ministero, presso ogni tribunale militare territoriale, si compone del procuratore militare della Repubblica, magistrato militare equiparato a magistrato di appello, e di uno o più sostituti procuratori militari della Repubblica, magistrati militari equiparati a magistrati di tribunale.

ART. 13.

(Ufficio di istruzione).

L'ufficio di istruzione presso ogni tribunale militare territoriale si compone di uno o più giudici istruttori, magistrati militari equiparati a magistrati di tribunale.

SEZIONE II.

LE CORTI MILITARI D'APPELLO.

ART. 14.

(Numero, sedi e competenza).

Le Corti militari d'appello sono due ed hanno sede, rispettivamente, a Bologna e a Roma.

La Corte militare d'appello di Bologna è competente a decidere dei ricorsi avverso le sentenze e le ordinanze emesse dai tribunali militari territoriali di Torino, La Spezia, Verona e Padova, la Corte militare d'appello di Roma è competente a decidere dei ricorsi avverso le sentenze e le ordinanze emesse dai tribunali militari territoriali di Roma, Napoli, Bari, Palermo e della sezione autonoma di Cagliari.

ART. 15.

(Composizione organica).

Le Corti militari d'appello sono costituite da:

- 1) un presidente, magistrato militare equiparato a consigliere di cassazione;
- 2) due o più consiglieri relatori, magistrati militari equiparati a magistrati d'appello;
- 3) sedici giudici, ufficiali in servizio permanente effettivo, dei quali cinque generali di brigata, cinque colonnelli, tre tenenti colonnelli, tre maggiori.

ART. 16.

(Rappresentanza delle Forze armate dello Stato).

I giudici militari devono appartenere: quattro all'esercito, quattro all'aeronautica, quattro alla marina, due al Corpo della guardia di finanza, due al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

I giudici appartenenti all'esercito, all'aeronautica e alla marina devono, rispettivamente, rivestire i seguenti gradi: un generale di brigata, un colonnello, un tenente colonnello ed un maggiore. I giudici appartenenti al Corpo della guardia di finanza ed al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza devono, rispettivamente rivestire uno il grado di generale di brigata e l'altro il grado di colonnello.

ART. 17.

(Composizione del collegio giudicante).

La Corte militare d'appello giudica con l'intervento:

- 1) del presidente;
- 2) del consigliere relatore;
- 3) di tre giudici militari.

In caso di mancanza, assenza o incompatibilità o altro impedimento del presidente, il consigliere relatore più anziano ne fa le veci.

La sentenza è estesa dal presidente o dal consigliere relatore.

Almeno uno dei tre giudici militari deve appartenere alla stessa forza armata dell'imputato.

Tutti i giudici militari, inoltre, devono essere superiori di almeno due gradi all'imputato.

ART. 18.

(Ufficio del Pubblico ministero).

L'Ufficio del Pubblico ministero presso ogni Corte militare d'appello si compone del Procuratore generale militare della Repubblica, magistrato militare equiparato a consigliere di cassazione e di due o più sostituti procuratori generali militari della Repubblica, magistrati militari equiparati a magistrati d'appello.

ART. 19.

(Sezione istruttoria).

Presso ogni Corte militare d'appello è costituita una sezione istruttoria, composta da quattro magistrati militari equiparati a magistrato d'appello.

La sezione giudica con il numero di tre membri ed è presieduta dal magistrato militare più anziano.

ART. 20.

(Ufficio di sorveglianza).

Presso ogni Corte militare d'appello, due o più magistrati militari, dei quali almeno uno equiparato a magistrato d'appello e almeno uno a magistrato di tribunale esercitano le funzioni di giudice di sorveglianza. Le rispettive sfere di competenza territoriale corrispondono a quelle della Corte militare d'appello ove gli anzidetti magistrati militari sono assegnati.

È costituito, inoltre, presso ciascuna Corte militare d'appello, una sezione di sorveglianza, che è presieduta dal magistrato militare più anziano addetto all'ufficio stesso e decide con l'intervento di un secondo magistrato militare e di due esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria o criminologia clinica, scelti da una lista predisposta dal Ministro della difesa, mediante sorteggio, effettuato dal presidente, alla presenza del Pubblico ministero, di un difensore e dal cancelliere, che ne redige processo verbale.

SEZIONE III.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE SEZIONI.

ART. 21.

(Istituzione di sezioni).

Con decreto del Presidente della Repubblica può disporsi, previo parere favorevole della commissione del personale della magistratura militare, che in un tribunale militare territoriale o in una Corte militare d'appello funzionino più sezioni. In questo caso il presidente presiede la prima e le altre sono presiedute, rispettivamente, dai giudici o dai consiglieri relatori più anziani.

ART. 22.

*(Nomina dei giudici militari.
Cause di dispensa ed incapacità).*

I giudici militari sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica; durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per una volta; tuttavia possono esercitare la loro funzione anche dopo la scadenza del triennio fino a che non siano sostituiti.

Non possono essere destinati alle funzioni di giudice militare:

- 1) i militari che hanno le funzioni di ministro e di sottosegretario di Stato;
- 2) il Capo di Stato maggiore generale;
- 3) i Capi e i Sottocapi di Stato maggiore dell'esercito, dell'aeronautica, della marina;
- 4) i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri, del Capo della guardia di finanza, e del Capo delle guardie di pubblica sicurezza;
- 5) i militari addetti alle direzioni generali del personale militare dei Ministri della difesa, degli interni, della finanza, di grazia e giustizia.

Salvo i casi previsti dal comma precedente, nessun militare può esimersi dall'assumere ed esercitare l'ufficio di giudice.

Sono incapaci di prestare le funzioni di giudici i militari sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

ART. 23.

(Cessazione dall'ufficio di giudice).

L'ufficio di giudice cessa se il militare che ne è investito:

- 1) è promosso;
- 2) non ha più la residenza nella circoscrizione territoriale del tribunale o della Corte d'appello a cui è destinato;
- 3) ha cessato il servizio;
- 4) è incorso nella sospensione del grado, dall'impiego o nella perdita del grado.

I giudici nominati in sostituzione di quelli che cessano la carica a norma di questo articolo, durano nella funzione per il tempo che rimaneva ai sostituti per compiere il triennio per il quale erano stati nominati.

ART. 24.

(Compatibilità dell'ufficio di giudice militare con altri incarichi).

I giudici militari possono avere altri incarichi, ferme le cause di dispensa indicate nell'articolo 21, e ferma la normale precedenza nel servizio della giustizia militare.

ART. 25.

(Estrazione a sorte dei giudici militari).

I giudici militari, presso ogni Tribunale militare e ogni Corte militare d'appello, vengono estratti a sorte dal Presidente alla presenza del Pubblico ministero, di un difensore e del cancelliere, che ne estrae processo verbale, almeno quindici giorni prima della data fissata per ogni udienza, con l'osservanza, rispettivamente, delle norme di cui agli articoli 11, commi quarto e quinto, e 17, commi quarto e quinto.

ART. 26.

(Giudizi a carico di colonnelli ed ufficiali generali).

Per i giudizi a carico di colonnelli ed ufficiali generali, la designazione dei giudici è effettuata, con le modalità di cui all'articolo precedente, da una lista unica per tutto il territorio nazionale, comprendente quattro generali di corpo d'armata,

tre generali di divisione e due generali di brigata, per i giudizi di primo grado; e quattro generali di corpo d'armata e tre generali di divisione per i giudizi d'appello.

Gli anzidetti generali devono essere scelti fra tutte le armi, anche tra il personale in congedo.

Si applicano, rispettivamente, gli articoli 11 ultimo comma e 17 ultimo comma ad eccezione dei procedimenti a carico di generali di corpo d'armata, nei quali i giudici devono rivestire lo stesso grado dell'imputato e dei procedimenti d'appello a carico di generali di divisione, nei quali i giudici devono essere superiori di un grado all'imputato.

ART. 27.

(Giudizi a carico di militari del Corpo degli agenti di custodia).

Nei giudizi a carico di militari appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, deve fare parte del collegio un militare appartenente allo stesso corpo, scelto mediante sorteggio effettuato con le modalità di cui all'articolo 24, da una lista, unica per tutto il territorio nazionale, comprendente tre ufficiali superiori e due capitani per i giudizi di primo grado e quattro ufficiali superiori per i giudizi di appello.

Si applicano, rispettivamente, gli articoli 11 ultimo comma e 17 ultimo comma.

ART. 28.

(Caso di imputati di grado diverso o appartenenti a diverse armi).

Nei giudizi a carico di più imputati aventi grado diverso o appartenenti a diverse armi, la composizione dell'organo giudicante è determinata in riferimento all'imputato più elevato in grado o, a parità di grado, al maggior numero di imputati o, infine, a parità di grado e di numero, all'imputato più anziano.

ART. 29.

(Giuramento dei giudici).

I giudici militari, in occasione della prima adunanza, e, in ogni caso, prima di entrare in funzione, prestano giuramento al cospetto del presidente dell'organo giurisdizionale militare al quale sono stati destinati.

La formula del giuramento è la seguente: « Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana ed al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere lealmente e da uomo d'onore alle funzioni che mi sono state affidate ». Del prestato giuramento è redatto apposito processo verbale.

ART. 30.

(Assistenza di giudici supplenti).

Nei dibattimenti che si prevedono di lunga durata, il presidente ha facoltà di disporre che uno o più giudici assistano all'udienza in qualità di supplenti. Questi però non possono prendere parte alla votazione, tranne che per impedimento sopraggiunto ai giudici che compongono il collegio.

SEZIONE IV.

IL TRIBUNALE SUPREMO MILITARE.

ART. 31.

(Sede e composizione organica).

Il Tribunale supremo militare ha sede nella capitale ed è ordinato come sezione specializzata della Corte di cassazione.

Esso si compone di:

- 1) un presidente, magistrato ordinario di cassazione, con ufficio direttivo, equiparato a presidente aggiunto della Corte di cassazione;
- 2) un presidente aggiunto, magistrato militare equiparato a presidente di sezione della Corte di cassazione;
- 3) cinque consiglieri di Cassazione;
- 4) cinque magistrati militari equiparati a consiglieri di Cassazione.

ART. 32.

(Composizione del collegio giudicante).

Il Tribunale supremo militare giudica con l'intervento del presidente, di tre consiglieri di cassazione e di tre magistrati militari.

Nel caso di mancanza, assenza o incompatibilità o altro impedimento del presidente, il presidente aggiunto ne fa le veci.

ART. 33.

(Ufficio del pubblico ministero).

L'ufficio del pubblico ministero presso il Tribunale supremo militare si compone

del procuratore generale militare della Repubblica, magistrato militare equiparato a presidente di sezione della Corte di cassazione e di quattro sostituti procuratori generali militari della Repubblica, magistrati militari equiparati a magistrati di Cassazione.

ART. 34.

(Composizione speciale del collegio).

Il Tribunale supremo militare, quando pronuncia in tema di riabilitazione militare; reintegrazione nel grado perduto dagli ufficiali, sottufficiali o graduati di truppa delle forze armate dello Stato, in seguito a condanna o a procedimento disciplinare; impiego di persone divenute, per condanna, incapaci di appartenere alle forze armate dello Stato; cancellazione dai ruoli di ufficiali che, prosciolti dal giudice penale, siano sottoposti a misura di sicurezza, ovvero quando, condannati, siano stati ricoverati, per infermità psichica, in una casa di cura e di custodia; ed in ogni materia di natura amministrativa attribuita per legge alla sua competenza, decide con l'intervento:

- 1) del presidente aggiunto;
- 2) di un magistrato militare;
- 3) di due consiglieri di cassazione;
- 4) di un consigliere di Stato;
- 5) di due generali di brigata o di divisione, dei quali almeno uno appartenente alla forza armata dello Stato alla quale appartiene la persona cui si riferisce la deliberazione.

TITOLO II

DEI MAGISTRATI MILITARI

CAPO I.

DELLO STATO GIURIDICO
E DELLA CARRIERA DEI MAGISTRATI MILITARI.

ART. 35.

*(Categorie ed organico
dei magistrati militari).*

I magistrati militari si distinguono in categorie corrispondenti a quelle dei magistrati ordinari; la progressione di carriera

ed il trattamento economico sono disciplinati dalle norme vigenti per i magistrati ordinari.

La pianta organica del personale degli uffici giudiziari militari è stabilita secondo la tabella *B* allegata alla presente legge.

ART. 36.

(Reclutamento dei magistrati militari).

L'assunzione dei magistrati militari avviene mediante pubblico concorso indetto dal Ministero della difesa, su richiesta della commissione del personale della magistratura militare, entro tre mesi dal giorno in cui si verificano vacanze nei posti di magistrato militare equiparato a magistrato di tribunale.

Il concorso è riservato ai laureati in giurisprudenza, che abbiano ottemperato alle leggi sul reclutamento militare e raggiunto il grado di sottotenente di complemento, o che abbiano l'idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento.

ART. 37.

(Svolgimento del concorso).

Il concorso viene svolto secondo le modalità indicate nell'articolo 20 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2903.

ART. 38.

(Nomina ad uditore giudiziario militare).

I vincitori del concorso, con decreto del Presidente della Repubblica, sono nominati uditori giudiziari militari e sono destinati agli uffici giudiziari militari per compiervi il prescritto tirocinio, che non deve essere inferiore a sei mesi né superiore ad un anno.

Al termine del predetto periodo, previo parere favorevole della commissione del personale, sulla motivata relazione favorevole del capo dell'ufficio giudiziario presso il quale il tirocinio è stato effettuato, gli uditori giudiziari militari vengano ammessi, con decreto del Presidente della Repubblica, alle funzioni giudiziarie.

ART. 39.

(Funzioni degli uditori giudiziari militari e degli aggiunti giudiziari militari).

Gli uditori giudiziari militari che, al termine del periodo di prova, siano stati dichiarati idonei, e gli aggiunti giudiziari militari esercitano le funzioni di magistrato militare equiparato a magistrato di tribunale.

ART. 40.

(Avanzamenti e assegnazione a sedi e funzioni).

Gli avanzamenti dei magistrati militari e l'assegnazione agli stessi delle sedi e delle funzioni giudiziarie hanno luogo, con decreto del Presidente della Repubblica, in conformità alla deliberazione della Commissione del personale della magistratura militare.

Gli incarichi direttivi presso il Tribunale supremo militare e le corti d'appello militare vengono assegnati, con decreto del Presidente della Repubblica, in conformità alla deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, ogniqualvolta si verifichi una vacanza in uno degli anzidetti uffici.

ART. 41.

(Dipendenza del personale della magistratura militare).

Il presidente aggiunto del tribunale supremo militare, attraverso i presidenti delle Corti militari d'appello e i presidenti dei tribunali militari territoriali, esercita la sorveglianza sui magistrati militari che hanno funzioni giudicanti; il procuratore generale militare della Repubblica presso il tribunale supremo militare, attraverso i procuratori generali militari della Repubblica presso le corti militari d'appello e i procuratori militari della Repubblica, esercita la sorveglianza sui magistrati militari che hanno funzioni requirenti.

ART. 42.

(Sanzioni disciplinari).

Ai magistrati militari sono irrogabili le sanzioni disciplinari previste dalla legge per i magistrati ordinari.

Il procedimento disciplinare si attua con l'osservanza delle norme in vigore per i magistrati ordinari, sostituiti:

1) al Ministro di grazia e giustizia, il Ministro della difesa;

2) al consiglio superiore della magistratura, la commissione per il personale della magistratura militare;

3) al procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, il procuratore generale militare della Repubblica presso il tribunale supremo militare.

ART. 43.

(Ferie dei magistrati militari).

I magistrati militari, di ogni categoria e funzione, godono di un periodo annuale di quarantacinque giorni di ferie.

In caso di necessità di servizio, i rispettivi capi gerarchici hanno facoltà di richiamare dalle ferie i propri dipendenti, salvo naturalmente il diritto dei medesimi ad usufruire successivamente della rimanenza.

ART. 44.

(Collocamento a riposo per limiti di età).

I magistrati militari sono collocati a riposo al compimento del 70° anno di età.

CAPO II.

DELLA COMMISSIONE PER IL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA MILITARE.

ART. 45.

(Composizione e sede della Commissione per il personale della magistratura militare).

La Commissione per il personale della magistratura militare è costituita presso il tribunale supremo militare.

Essa è composta dal presidente del tribunale supremo militare, che la presiede, dal presidente aggiunto dal tribunale supremo militare, dal procuratore generale militare della Repubblica presso il Tribunale supremo militare, dai presidenti delle corti militari d'appello e dai procuratori generali militari della Repubblica presso le Corti militari d'appello. Il presidente ag-

giunto del Tribunale supremo militare è vice presidente della Commissione. Le funzioni di segretario sono esercitate dal cancelliere capo del tribunale supremo militare o da chi ne fa le veci.

ART. 46.

(Attribuzioni della Commissione per il personale della magistratura militare).

La Commissione delibera:

1) sulle assunzioni nella magistratura militare, sulle assegnazioni di sede e funzioni, sui trasferimenti e su ogni altro provvedimento sullo stato dei magistrati militari, escluso il conferimento degli uffici direttivi presso il Tribunale supremo militare e le corti militari d'appello;

2) sull'avanzamento dei magistrati militari;

3) sulle sanzioni disciplinari a carico dei magistrati militari, in esito a procedimenti disciplinari instaurati su richiesta del Ministro della difesa, o del procuratore generale militare della Repubblica presso il Tribunale supremo militare.

La Commissione, inoltre, esprime parere:

1) in ogni materia riguardante l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia penale militare;

2) sulle sanzioni disciplinari da infliggere ai militari investiti dell'ufficio di giudice, per illeciti commessi nell'esercizio della loro funzione.

Nel caso di cui al n. 2 del precedente comma, le sanzioni disciplinari verranno inflitti dalla competente autorità militare; il parere della commissione per il personale della magistratura militare è vincolante, se negativo.

ART. 47.

(Decisioni della Commissione per il personale della magistratura militare).

La Commissione decide, con l'intervento di almeno cinque membri, a maggioranza di voti; in caso di parità decide il voto del presidente, tranne che nei procedimenti disciplinari, in cui prevale il giudizio più favorevole al magistrato.

ART. 48.

*(Attribuzioni del Presidente
della Commissione per il personale
della magistratura militare).*

Il Presidente della Commissione convoca la Commissione stessa di sua iniziativa o a richiesta di almeno due membri, entro dieci giorni dalla richiesta stessa.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 49.

(Abrogazione di norme incompatibili).

Le norme della parte prima dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e le altre norme incompatibili con quelle della presente legge, sono abrogate.

ART. 50.

(Modifiche al codice penale militare di pace).

Sono abrogati gli articoli 348, 400, 414 del codice penale militare di pace.

L'articolo 261 stesso codice è sostituito dal seguente articolo: *Applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale.* Salvo che la legge disponga altrimenti, le disposizioni del codice di procedura penale si osservano anche per i procedimenti davanti agli organi giudiziari militari, sostituiti:

1) al tribunale e al procuratore della Repubblica, rispettivamente il tribunale militare e il procuratore militare della Repubblica;

2) alla Corte d'appello e al procuratore generale della Repubblica presso di questa, rispettivamente la Corte militare d'appello e il procuratore generale militare della Repubblica presso di questa;

3) al ricorso per cassazione, il ricorso al tribunale supremo militare;

4) al segretario, il cancelliere.

La rubrica dell'articolo 387 stesso codice è sostituita dalla seguente: *Motivi di ricorso contro le sentenze delle corti militari d'appello.*

Agli articoli 389 e 391 stesso codice il termine « procuratore militare della Repubblica », è sostituito con « procuratore generale militare della Repubblica presso la Corte militare d'appello ».

Agli articoli 392 e 399 stesso codice al termine « tribunale militare » è sostituito con « Corte militare d'appello ».

L'articolo 397 stesso codice è sostituito dal seguente: *Annullamento con rinvio.* Fuori del caso preveduto dall'articolo precedente:

1) se è annullata un'ordinanza, il tribunale supremo militare dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l'ha pronunciata, il quale prevede uniformandosi alla sentenza d'annullamento;

2) se è annullata la sentenza di una corte militare d'appello o di una sezione istruttoria, il giudizio è rinviato, rispettivamente, ad una diversa corte militare d'appello o ad una diversa sezione istruttoria.

ART. 51.

(Regolamento di esecuzione).

Le assegnazioni a sedi e funzioni, i trasferimenti ed i conferimenti degli incarichi direttivi vengono disposti secondo i criteri stabiliti in apposito regolamento, che deve essere emanato con decreto del presidente della Repubblica entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

ART. 52.

(Norma transitoria).

I magistrati militari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato quattro anni e sei mesi di effettivo servizio, sono nominati magistrati militari equiparati a magistrati di tribunale.

ART. 53.

(Onere finanziario).

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1977, previsto in lire 100.000.000,

si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le corrispondenti variazioni di bilancio.

ART. 54.

(Entrata in vigore della presente legge).

La presente legge entra in vigore dopo sei mesi dalla sua pubblicazione.

TABELLA A

Sede del Tribunale militare	Province costituenti le circoscrizioni territoriali del Tribunale militare.
Torino	Alessandria, Aosta, Asti, Bergamo, Como, Cremona, Cuneo, Genova, Imperia, Milano, Novara, Pavia, Savona, Sondrio, Torino, Varese, Vercelli.
Verona	Belluno, Bolzano, Brescia, Mantova, Trento, Verona.
Padova	Gorizia, Padova, Pordenone, Rovigo, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Vicenza.
La Spezia	Ancona, Arezzo, Bologna, Ferrara, Firenze, Forlì, Grossetto, La Spezia, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Modena, Parma, Pesaro, Piacenza, Pisa, Pistoia, Ravenna, Reggio Emilia, Siena.
Roma (1)	Ascoli, Piceno, Chieti, Frosinone, L'Aquila, Latina, Macerata, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Teramo, Terni, Viterbo.
Napoli	Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Isernia, Napoli, Potenza, Salerno.
Bari	Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Matera, Taranto.
Palermo	Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Reggio Calabria, Siracusa, Trapani.

(1) Con sezione autonoma in Cagliari, con giurisdizione sulle province di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari.

TABELLA B

PIANTA ORGANICA DEI MAGISTRATI MILITARI

Funzioni	Numero	Assegnazioni
Magistrati militari con funzioni equiparate a quelle di presidente di sezione della corte di cassazione .	2	2 al Tribunale supremo militare.
Magistrati militari con funzioni equiparate a quelle di consigliere di cassazione	13	9 al Tribunale supremo militare; 4 alla corte militare d'appello.
Magistrati militari con funzioni equiparate a quelle di mgaistrato d'appello	36	18 alla corte militare d'appello; 16 ai Tribunali militari territoriali; 2 agli uffici di sorveglianza.
Magistrati militari con funzioni equiparate a quelle di magistrato di tribunale	54	52 ai Tribunali militari territoriali o sezioni; 2 agli uffici di sorveglianza.
Totale . . .	105	